10/03/2022 AVVISO

A PARTIRE DAL 02/03/2022 L'ISTALLAZIONE

DI PANNELLI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI,
IN QUALUNQUE MODALITA' INSTALLATI
SUGLI EDIFICI O STRUTTURE E MANUFATTI FUORI TERRA
(es.: pergole e gazebo, accessori distaccati, ecc.),
SONO IN "ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA" E NON
NECESSITANO DI ALCUN TITOLO ARII ITATIVO EDILIZIO

NECESSITANO DI ALCUN TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO. SONO INOLTRE ESENTATI DALL'ACQUISIZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATI FATTA ECCEZIONE PER I SEGUENTI VINCOLI:

- MONUMENTALE;
- PAESAGGISTICO: limitatamente a quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 136, comma 1, del D.Lgs. n.42/04.

Con l'entrata in vigore del D.L. n.17 del 01/03/2022, che ha sostituito l'art.7-bis del D.Lgs. n.28/2011, è stata ulteriormente semplificata l'installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici prevedendo che qualsiasi modalità di installazione (integrata o meno sulla copertura o sulle facciate) è attività edilizia libera e non necessita dell'acquisizione di alcun titolo abilitativo edilizio.

Pertanto, anche in zona omogenea "A" o se non installati sulle coperture (es. in facciata) l'installazione dei pannelli solari non necessitano più della presentazione della CILA.

Si ricorda comunque che rimangono in vigore le prescrizioni che il vigente PRG e il Regolamento Edilizio Comunale (art.93-bis) indicano per i fabbricati individuati dal PRG con tipologia d'intervento massima ammessa: "Rc", "Re" o Rv", pertanto, per questi fabbricati:

- È vietata l'installazione sulle facciate, per incompatibilità con gli elementi di salvaguarda e tutela;
- L'installazione deve avvenire sulle coperture a falde in maniera integrata o in aderenza. In presenza di tetti piani sono ammesse anche soluzioni parzialmente integrate;
- Per i fabbricati individuati con "Rc" o "Re" permane il limite del 20% della superficie massima utilizzabile delle coperture.

E' prevista inoltre l'esenzione dall'acquisizione di tutti gli Atti di Assenso comunque denominati (es.: fascia di rispetto stradale, Valutazione d'Incidenza per Aree SIC e ZPS, fascia di rispetto litorale marino e demanio marittimo, Autorizzazione Paesaggistica nei limiti sotto indicati, ecc.).

Sono esclusi dall'esenzione:

- II vincolo Monumentale (art.21 del D.Lgs. 42/04)
- Il vincolo Paesaggistico limitatamente agli immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.42/04. A tal proposito si ricordano i D.M. presenti nel comune di Pesaro che richiamano le lettere b) e c):
 - D.M. 22/04/1955: Monte Ardizio:
 - D.M. 20/07/1960: S. Bartolo:
 - D.M. 08/02/1962: villa Guerrini a Trebbiantico;
 - D.M. 31/07/1985: San Bartolo e aree contigue.

Ritenendo le disposizioni contenute al c.1, lettera e-quater dell'art.6 del D.P.R. 380/01 solo parzialmente abrogate dalle modifiche sopra riportate, si ritiene che l'installazione a terra di pannelli solari sugli scoperti a pertinenza dei fabbricati (stesso mappale) ubicati al di fuori della zona omogenea "A" continui ad essere riconducibile ad Attività Edilizia Libera, ma non esentata dall'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari.